



Prefettura di Parma
Ufficio Territoriale del Governo

**PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA PREVENZIONE
E IL CONTRASTO DELLE VIOLENZE
NEI CONFRONTI DELLE DONNE**



Prefettura di Parma

Ufficio Territoriale del Governo

La Prefettura, la Presidenza del Tribunale, la Procura della Repubblica, la Provincia, il Comune di Parma, la Questura, il Comando Provinciale dei Carabinieri, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, la Polizia Municipale del Comune di Parma, l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Parma, l'Ordine degli Avvocati di Parma, le Consiglieri di Parità di Parma, il Centro Antiviolenza di Parma,

PREMESSO

- che il fenomeno della violenza nei confronti delle donne manifesta una preoccupante tendenza in aumento, suscitando grave allarme e insicurezza collettiva;
- che il D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con legge 23 aprile 2009, n. 38, recante “*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*”, oltre ad introdurre una nuova figura di reato (art. 612 bis c.p., atti persecutori, c.d. *stalking*), ha apportato modifiche al codice penale e a quello di procedura penale volte ad assicurare un più efficace contrasto al fenomeno della violenza sessuale;
- che da tale innovazione sorgono problematiche concernenti, in primo luogo, gli aspetti investigativi e giudiziari, in secondo luogo, gli obblighi di tutela delle vittime, chiaramente delineati nel citato decreto quali elementi essenziali nel quadro generale delle azioni di contrasto a tali forme di violenza;
- che, in conseguenza di quanto sopra, è necessario che l’approccio alle vittime avvenga ad opera di personale specializzato e secondo regole condivise, al fine di garantire sia l’efficacia dell’azione investigativa che la protezione della persona offesa;
- che per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione del percorso investigativo-giudiziario e di coordinamento dei vari interventi di sostegno alle vittime può rappresentare utile strumento di raccordo interistituzionale la redazione di un protocollo d’intesa fra i diversi enti competenti, che, in linea con le previsioni e la ratio del sistema normativo, impegni gli operatori sul territorio al rispetto di regole condivise;
- che a tale scopo è stato costituito un gruppo di lavoro che ha approntato il presente documento, il quale tiene conto non soltanto dei fenomeni di violenza a sfondo sessuale ma anche delle violenze fisiche e psicologiche consumate ai danni delle donne e dei maltrattamenti in famiglia;
- che nel corso della riunione svoltasi in data 8 luglio 2009 presso la Prefettura di Parma con la partecipazione di tutti i soggetti firmatari del presente Protocollo, pur



Prefettura di Parma

Ufficio Territoriale del Governo

prendendo atto dell'estesa e proficua attività sviluppata in tal senso, singolarmente o in forma raccordata, da soggetti istituzionali ed associativi in questa provincia, si è condivisa tuttavia la necessità di pervenire alla definizione di strategie condivise per la prevenzione e il contrasto del fenomeno – sia in relazione alla violenza sessuale e allo *stalking*, sia in relazione ai maltrattamenti in famiglia – avvalendosi delle competenze e del contributo di ciascuno dei firmatari medesimi, allo scopo di implementare il sistema, ottimizzare risorse ed energie, migliorare la qualità delle risposte offerte dai servizi interessati, mantenere un rapporto di costante interlocuzione fra le diverse componenti che operano nel settore, tutto ciò in sintonia con gli obiettivi del novellato sistema normativo in materia;

- che nel corso della sopra citata riunione è stato approvato il presente documento;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Obiettivi del protocollo

Il presente protocollo si prefigge i seguenti obiettivi fondamentali:

- analisi e monitoraggio del fenomeno;
- coordinamento delle azioni e cooperazione fra soggetti pubblici e privati, operanti nello specifico settore;
- formazione degli operatori e specializzazione nel trattamento delle specifiche fattispecie di reato;
- attuazione di percorsi educativi e informativi a vantaggio delle vittime in ordine agli strumenti e alle modalità di tutela;
- interventi sul territorio volti a favorire il superamento dei fattori favorenti la violenza e ad agevolare l'emersione di tali forme di devianza;
- iniziative volte a facilitare la raccolta delle denunce, l'assistenza e il sostegno delle vittime della violenza in tutte le fasi susseguenti al verificarsi di un episodio;
- definizione di regole condivise nel percorso processuale penale.

L'accordo è aperto ad ulteriori contributi che nel tempo potranno essere forniti da altre Associazioni o Istituzioni operanti nel territorio provinciale nel medesimo settore.



Prefettura di Parma

Ufficio Territoriale del Governo

Art. 2 – Referenti

Ciascuno dei firmatari del presente protocollo si impegna ad individuare e comunicare uno o più referenti per l'attuazione di quanto in esso previsto.

Art. 3 – Iniziative nel settore processuale penale

La Presidenza del Tribunale e la Procura della Repubblica di Parma, nell'ambito delle proprie prerogative istituzionali, impartiranno nei rispettivi Uffici, le direttive ritenute più opportune per il perseguimento degli obiettivi del presente protocollo.

In particolare:

- Il Tribunale, al fine di consentire un'adeguato monitoraggio del fenomeno, provvederà a dare comunicazione periodica del numero di procedure per separazione giudiziale e divorzio contenzioso in cui una delle parti od entrambe hanno assunto, nel ricorso introduttivo, che componenti del nucleo familiare sono stati oggetto di reiterate violenze fisiche o di natura sessuale. Analogamente, provvederà a segnalare il numero di sentenze ed ordinanze cautelari adottate in relazione ai reati di cui agli artt. 572, 609 bis/ter/octies, 612 bis.
La rilevazione statistica dei dati avverrà in forma anonima e con modalità tali da monitorare il fenomeno in base alla nazionalità dei coniugi così da consentire, ad opera delle competenti Istituzioni territoriali, l'elaborazione di mirati interventi sociali finalizzati alla eliminazione delle relative cause.
Il Tribunale assumerà le opportune iniziative organizzative al fine di garantire la tempestività della risposta giudiziaria nelle ipotesi descritte.
In occasione dell'escussione delle persone vittime di reato nei vari contesti processuali (incidente probatorio, dibattimento etc.), adotterà misure idonee a garantire il decoro della persona e a scongiurare condizionamenti in danno della stessa.
- La Procura della Repubblica provvederà a segnalare periodicamente il numero di iscrizioni per le fattispecie sopraindicate; assumerà le opportune iniziative finalizzate a garantire la trattazione tempestiva del procedimento, la tendenziale concentrazione dei procedimenti afferenti ad una stessa vicenda, ed una adeguata specializzazione; svolgerà l'attività investigativa e processuale in coerenza alle direttive di cui agli allegati; promuoverà l'acquisizione della prova testimoniale della vittima in sede di incidente probatorio, come da indicazioni di



Prefettura di Parma

Ufficio Territoriale del Governo

cui all'art. 9 del sopra citato D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con legge 23 aprile 2009, n. 38, fatte salve eventuali esigenze investigative o di altra natura che impongano una diversa opzione processuale; adotterà ogni iniziativa finalizzata a coniugare l'efficacia delle scelte processuali e la tutela della vittima; parteciperà ad attività di formazione, anche in contesti interistituzionali.

Art. 4 – Compiti della Prefettura

La Prefettura di Parma, nel ruolo di rappresentanza generale del Governo nella provincia, si farà carico del coordinamento delle iniziative indicate nel presente protocollo, riferendo periodicamente ai competenti Organismi di livello nazionale e promovendo periodici momenti di verifica e di analisi congiunta, sia sull'andamento del fenomeno, in base alle indagini statistiche compiute con il contributo dei soggetti firmatari, sia sulle ricadute delle azioni scaturite dagli impegni assunti, sia sul funzionamento dei dispositivi operativi predisposti.

La Prefettura curerà altresì, d'intesa con i soggetti firmatari del presente protocollo, la realizzazione di occasioni di confronto allargato sul tema, di divulgazione delle azioni condotte e dei risultati conseguiti nonché la messa a disposizione dei dati e del patrimonio di esperienza acquisiti dalla applicazione degli impegni contenuti nel presente protocollo.

Art. 5 – Compiti dell'Amministrazione Provinciale

La Provincia di Parma, nell'ambito delle proprie prerogative istituzionali, tenendo presente il quadro di riferimento normativo di cui al D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con legge 23 aprile 2009, n. 38 in premessa citato, nonché la Legge Regionale Emilia Romagna 12 marzo 2003, n. 2 recante “*Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*” che definisce i compiti delle Province, e tenendo conto dell'Ordine del Giorno sul tema votato dal Consiglio Provinciale con atto n. 63 del 20 settembre 2006, si impegna a:

- proseguire nell'attuazione del *Progetto Provinciale “Azioni di Prevenzione e Contrasto della Violenza sulle Donne”* approvato dalla Giunta Provinciale il 29 marzo 2007 con atto n. 226, e del Protocollo d'Intesa (delibera di G.R. n. 1106 del 21.07.08) con la Regione Emilia Romagna (e delle azioni ivi previste, quali la Formazione Congiunta e il Premio Colasanti Lopez) coordinando le progettualità ivi inserite con quelle degli altri soggetti firmatari del presente Protocollo e



Prefettura di Parma

Ufficio Territoriale del Governo

collaborando alla realizzazione di una ampia e ricca offerta di interventi e servizi per l'intero territorio provinciale;

- organizzare iniziative, sia in forma autonoma che congiunta con gli altri soggetti firmatari, volte a promuovere una maggiore consapevolezza delle violazioni dei diritti fondamentali delle donne ed altresì a diffondere una cultura dei diritti umani e della non discriminazione al fine di sensibilizzare e responsabilizzare il tessuto sociale, istituzionale ed associativo nonché la cittadinanza, per l'adozione di specifiche strategie;
- garantire che, nell'ambito della programmazione sociale sviluppata nei piani di zona triennali dalle zone sociali e coordinata dalla Provincia ai sensi della legislazione regionale vigente, i progetti di prevenzione e contrasto della violenza alle donne siano attuati con i criteri di uniformità, adeguatezza e sussidiarietà;
- coordinare, integrare e monitorare le esperienze in atto sul territorio, sostenendo, valorizzando e diffondendo in particolare le azioni intraprese in forma autonoma dai Comuni al fine di dare risposte operative ai bisogni concreti, anche attraverso le attività riconducibili al sopra citato *Progetto Provinciale*;
- realizzare il progetto d'intervento in emergenza a tutela delle donne vittime di violenza costituito da un Servizio di Reperibilità Sociale e un Servizio di Pronta Accoglienza residenziale in emergenza elaborato con i Comitati di Distretto, ognuno per il territorio di competenza, attraverso la stipula di apposita convenzione con tutti i Comuni del territorio e con l'Associazione Centro Antiviolenza di Parma che gestirà i servizi per nome e per conto dei Comuni;
- promuovere la diffusione e l'aggiornamento dei contenuti del vademecum "*Cosa fare quando una donna che ha subito violenza chiede aiuto*", già diffuso dal giugno 2008 presso molti Enti pubblici, e dei successivi elaborati prodotti nell'ambito del suddetto *Progetto Provinciale*;
- provvedere alla raccolta ed alla elaborazione dei dati forniti dagli altri soggetti firmatari attraverso il costituendo *Osservatorio provinciale di Parma sulla violenza contro le donne* allo scopo di monitorare l'andamento del fenomeno della violenza sulle donne;
- partecipare attivamente alle attività tese a promuovere politiche volte a consolidare e rendere più efficaci le collaborazioni con enti, associazioni, servizi, anche attraverso i piani azione del *Progetto Provinciale*;
- promuovere, coordinare e gestire, anche d'intesa con gli altri soggetti firmatari, momenti e percorsi dedicati per assicurare una adeguata attività di formazione per operatori sociali, sanitari, forze dell'ordine, volontari, insegnanti, al fine di acquisire linguaggi e modalità d'intervento comuni;



Prefettura di Parma

Ufficio Territoriale del Governo

- collaborare con l'Ufficio scolastico provinciale e con la Dirigenza scolastica autonoma per promuovere attività di divulgazione e percorsi di educazione alla cittadinanza all'interno degli istituti di istruzione;
- diffondere i contenuti del presente protocollo nei confronti dei Comuni della provincia.

Art. 6 – Compiti del Comune di Parma

Il Comune di Parma firmatario del presente protocollo, nell'ambito delle proprie prerogative istituzionali, tenendo presente il quadro di riferimento normativo di cui al D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con legge 23 aprile 2009, n. 38, in premessa citato, si impegna a:

- promuovere, sostenere e gestire iniziative volte a favorire le pari opportunità tra uomini e donne;
- promuovere, sostenere e gestire iniziative volte a favorire la cultura della non violenza e in particolare il contrasto delle violenze intrafamiliari, su minori e donne;
- sviluppare e sostenere progetti per la diffusione della cultura dei diritti fondamentali delle donne, dei diritti umani e della non discriminazione di genere;
- attivare un primo livello di ascolto e accoglienza fortemente ancorato alla realtà locale;
- collaborare con gli altri soggetti firmatari a momenti coordinati di formazione degli operatori coinvolti nella accoglienza, consulenza, orientamento e presa in carico delle donne che subiscono violenza;
- definire, anche attraverso studi effettuati a livello internazionale, degli indicatori che aiutino ad individuare sul nascere situazioni di maltrattamento;
- concorrere all'individuazione di strategie di prevenzione e di intervento sulle cause e le situazioni che possono portare ad agire e a subire comportamenti di violenza;
- collaborare con l'Ufficio scolastico provinciale e le singole Direzioni scolastiche nelle attività di promozione e educazione all'affettività, favorendo momenti di riflessione e formazione relativamente alle tematiche della differenza di genere: *essere uomo - essere donna, la costruzione dell'identità e dei ruoli sociali maschile e femminile*, facilitando negli studenti l'acquisizione di strumenti di comunicazione e gestione del conflitto, promovendo competenze su *farsi rispettare e rispetto dell'altro*;



Prefettura di Parma

Ufficio Territoriale del Governo

- sviluppare adeguate politiche di sostegno tese al superamento di condizioni di disagio e di difficoltà delle persone coinvolte: chi agisce e chi subisce violenza;
- sostenere metodologie in grado di decifrare bisogni, aspettative, difficoltà dei singoli soggetti coinvolti negli eventi di violenza nelle comunità locali ove si sono verificate;
- individuare reti relazionali da attivare, sia per far emergere le capacità della persona di far fronte alla situazione traumatica subita, sia per attivare un sostegno da parte della rete familiare allargata o della comunità in cui vive la persona;
- attivare una relazione di aiuto qualificata con le persone oggetto di violenza, per instaurare la fiducia necessaria affinché la donna e/o il minore collabori attivamente nella costruzione del progetto riabilitativo psicologico e sociale;
- realizzare una sostanziale integrazione tra interventi sanitari, socio-sanitari e sociali per assicurare una globalità di sostegno;
- sviluppare una progettualità reticolare fra istituzioni pubbliche e terzo settore;
- sostenere e potenziare i servizi finalizzati all'accoglienza ed al trattamento di situazioni di conflittualità intrafamiliari realizzando la rete fra servizi socio-sanitari, forze dell'ordine e terzo settore;
- garantire luoghi adeguati per l'accoglienza e la tutela delle situazioni necessarie di protezione, al fine di intervenire sul fenomeno della violenza assistita;
- mettere a disposizione le proprie reti di accoglienza per l'emergenza, istituendo una reperibilità dei servizi sociali comunali.

Art. 7 – Compiti dell'Ufficio scolastico provinciale

L'Ufficio scolastico provinciale, nell'ambito delle proprie funzioni culturali, educative e formative dei giovani, tenendo presente il quadro di riferimento normativo di cui al D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con legge 23 aprile 2009, n. 38, in premessa citato, si impegna a:

- supportare le istituzioni scolastiche autonome per l'approfondimento del tema della violenza sulle donne;
- diffondere le "Linee guida" elaborate negli specifici ambiti attraverso appositi incontri con la Dirigenza Scolastica della scuola di 1° ciclo e secondaria di 2° grado;



Prefettura di Parma

Ufficio Territoriale del Governo

- censire i bisogni delle scuole in relazione alla tematica (formazione, attività progettuali attività operative, informazione, ecc.);
- proporre specifiche azioni formative degli operatori, con valenza provinciale/interdistrettuale, anche d'intesa con altri enti e/o con altri operatori delle aeree di interesse, al fine di agevolare la collaborazione;
- promuovere e supportare la realizzazione di iniziative formative specifiche da attuarsi a livello territoriale per sensibilizzare ed informare le componenti scolastiche (docenti, studenti, genitori, personale ausiliario, tecnico ed amministrativo); in particolare assumerà iniziative finalizzate a promuovere, presso i cittadini stranieri residenti in Italia, la conoscenza delle norme e degli strumenti di tutela nella materia in trattazione;
- informare le istituzioni scolastiche autonome in merito ad opportunità e servizi per la prevenzione del fenomeno ed il supporto di tipo medico, legale e psicologico alle donne che hanno subito violenza;
- rappresentare tempestivamente all'AG e/o alle forze di polizia i fatti di ipotizzata rilevanza penale, in adesione alle indicazioni di cui all'allegato C;
- divulgare il presente protocollo presso le istituzioni scolastiche;
- sulla base di quanto previsto al precedente art. 6, collaborare con i Comuni nelle attività di promozione e educazione all'affettività, favorendo momenti di riflessione e formazione relativamente alle tematiche della differenza di genere: *essere uomo - essere donna, la costruzione dell'identità e dei ruoli sociali maschile e femminile*, facilitando negli studenti l'acquisizione di strumenti di comunicazione e gestione del conflitto, promuovendo competenze su *farsi rispettare e rispetto dell'altro*.

Art. 8 – Compiti delle Forze dell'Ordine

Le Forze dell'Ordine firmatarie del presente protocollo, anche attraverso le loro articolazioni territoriali, tenendo presente il quadro di riferimento normativo di cui al D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con legge 23 aprile 2009, n. 38, in premessa citato, con particolare riguardo, per quanto concerne le finalità del presente protocollo, alle previsioni dell'art. 11 del medesimo D.L. 11/2009, si impegnano a:

- sensibilizzare adeguatamente i propri operatori in occasione di acquisizione di notizie di reato relative ad episodi di violenza alle donne;



Prefettura di Parma

Ufficio Territoriale del Governo

- assicurare che la raccolta delle denunce di cui sopra avvenga in condizioni di rispetto della riservatezza ed in ambienti consoni a tale scopo, considerata la particolare condizione di fragilità psicologica in cui si trova la vittima di una violenza;
- favorire la partecipazione dei propri operatori a momenti di formazione ed aggiornamento promossi nell'ambito delle attività sviluppate in tal senso ai sensi del presente protocollo;
- nel rispetto del segreto istruttorio e d'ufficio e delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza, fornire gli elementi e i dati necessari alla raccolta ed elaborazione delle statistiche relative all'andamento del fenomeno, al fine di consentire un costante monitoraggio dello stesso e l'attuazione di iniziative in linea con le finalità del presente protocollo;
- garantire la pronta disponibilità del referente all'uopo individuato per l'attuazione delle modalità operative del presente protocollo al fine di attivare prontamente la rete di azioni previste dallo stesso;
- fornire alla vittima tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio;
- procedere nelle attività investigative in adesione alle indicazioni di cui all'allegato A.

Art. 9 – Compiti dell'Ordine degli Avvocati

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma si impegna a strutturare e coordinare costantemente il proprio intervento in rete con le altre istituzioni firmatarie del presente protocollo per il raggiungimento degli scopi dello stesso.

In particolare esso si propone di:

- divulgare presso i propri iscritti la conoscenza dell'esistenza del protocollo operativo e della rete di interventi dallo stesso predisposti in caso di violenza di genere, al fine di sensibilizzarli al problema e metterli in grado di usufruire della rete creata;
- collaborare alla promozione di incontri periodici di formazione degli operatori del diritto con riferimento alle aree di competenza degli altri operatori messi in rete (sanitari, forze dell'ordine, associazioni convenzionate che offrono strutture di accoglienza, magistrati, assistenti sociali) per accrescere la conoscenza dell'ambito di intervento degli altri operatori al fine di meglio integrare il singolo intervento, definire i rispettivi ambiti, intensificare le collaborazioni in esecuzione del presente protocollo operativo, promuovendo incontri periodici di



Prefettura di Parma

Ufficio Territoriale del Governo

formazione strettamente giuridica per approfondire i molteplici problemi applicativi degli strumenti civili e penali a disposizione nel sistema normativo vigente in caso di violenza di genere;

- redigere un elenco di avvocati che abbiano adeguata formazione ed esperienza nella materia della violenza di genere, che aderiscano al protocollo e ai suoi principi, che siano disponibili ad operare all'interno della rete resa operativa dal protocollo stesso e con le modalità ivi previste. La predisposizione dell'elenco avverrà su richiesta del singolo iscritto che dovrà documentare adeguata formazione ed esperienza nella materia;
- prevedere l'apertura di uno sportello presso l'Ordine, adeguatamente pubblicizzato presso la cittadinanza, che consenta di fornire all'utenza le più ampie informazioni sul protocollo e sulle varie possibilità di intervento in caso di violenza, sino alla indicazione dei nominativi di avvocati dell'elenco di cui al precedente punto.

Art. 10 – Compiti delle Aziende sanitarie

L'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma firmatarie del presente protocollo, anche attraverso i loro distretti, presidi e servizi territoriali, tenendo presente il quadro di riferimento normativo di cui al D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con legge 23 aprile 2009, n. 38, in premessa citato, con particolare riguardo, per quanto concerne le finalità del presente protocollo, alle previsioni dell'art. 11 del medesimo D.L. 11/2009, si impegnano a:

- curare la raccolta e la elaborazione dei dati disponibili relativi al fenomeno allo scopo di collaborare all'attività di monitoraggio costante dello stesso e di disporre di dati certi circa il suo andamento nel tempo, nel rispetto comunque della privacy delle persone interessate;
- favorire e partecipare attivamente, oltre alle azioni di prevenzione e di educazione già sviluppate sul territorio, ad iniziative coordinate e raccordate con gli altri soggetti firmatari del presente protocollo finalizzate agli ambiti sopra descritti, in particolare in stretta sinergia con l'Ufficio Scolastico Provinciale e con la Dirigenza scolastica autonoma, al fine di rafforzare la cultura del rispetto e delle sane relazioni di coppia;
- sul piano della formazione: partecipare alla progettazione ed organizzazione di specifici corsi in ambito provinciale finalizzati all'ampliamento ed alla specializzazione del patrimonio di conoscenza e di esperienza degli operatori allo scopo di creare "esperti" della rete, e per iniziative formative in tema di accoglienza delle donne e di assistenza appropriata;



Prefettura di Parma

Ufficio Territoriale del Governo

- nel campo dell'accoglienza e dell'assistenza: favorire la creazione di un nucleo operativo interaziendale multidisciplinare specializzato nella trattazione dei casi di maltrattamenti e violenza sessuale in danno di donne e/o minori, operando in stretta sinergia con gli altri Enti ed Associazioni firmatari del presente protocollo, che sia di riferimento nei protocolli di accoglienza e assistenza dei diversi punti della rete, in particolare i pronti soccorso sia generali che specialistici;
- adoperarsi affinché, nel prestare assistenza sanitaria alle vittime dei reati in trattazione, siano rispettate le indicazioni di cui all'allegato B;
- fornire alla vittima tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio.

Art. 11 – Compiti delle Consigliere di Parità di Parma

Le Consigliere di Parità, nell'ambito delle proprie funzioni, tenendo presente il quadro di riferimento normativo di cui al D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con legge 23 aprile 2009, n. 38, in premessa citato, e in linea con le intese scaturenti dal Protocollo stipulato il 20 marzo 2007 con il Centro Antiviolenza di Parma, assumono i seguenti impegni:

- valorizzare i progetti esistenti e futuri presso la sede del Centro Antiviolenza di Parma, per l'attivazione di sportelli di orientamento e accompagnamento al lavoro per donne che hanno subito violenza e/o in temporanea difficoltà;
- sostenere il Centro Antiviolenza nell'accompagnamento al lavoro delle donne in temporanea difficoltà, in ambito locale;
- agevolare il servizio per le donne che si rivolgeranno allo sportello e provenienti dal Centro Antiviolenza relativamente all'informazione di quali sono i loro diritti lavorativi;
- offrire le proprie competenze in materia al fine di poter fare formazione alle operatrici del Centro Antiviolenza che svolgeranno l'attività di accompagnamento al lavoro;
- promuovere corsi e seminari rivolti alle volontarie del Centro Antiviolenza, anche eventualmente a livello regionale, in materia di violenza alle donne, di pari opportunità e discriminazioni di genere;
- promuovere la formazione di avvocati di riferimento del Centro Antiviolenza di Parma, anche eventualmente a livello regionale, su le Misure di Prevenzione



Prefettura di Parma

Ufficio Territoriale del Governo

italiane e sui procedimenti internazionali avanti alle Corti Superiori, anche in raccordo con l'Ordine degli Avvocati;

- fornire al Centro Antiviolenza materiale informativo, documentazione, testi di legge e tutto quanto ritenuto utile per la diffusione della conoscenza delle pari opportunità, del fenomeno della violenza alle donne e della normativa antidiscriminatoria;
- promuovere iniziative con il Centro Antiviolenza per sollecitare a livello locale lo sviluppo di azioni a contrasto della violenza alle donne (sportelli donna, punti di ascolto, case di accoglienza, conferenze, seminari, convegni, ecc.).

Art. 12 – Compiti del Centro Antiviolenza di Parma

Il Centro Antiviolenza, Associazione no-profit O.N.L.U.S., di Parma, anche attraverso le proprie sedi decentrate, nell'ambito delle proprie finalità statutarie, tenendo presente il quadro di riferimento normativo di cui al D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con legge 23 aprile 2009, n. 38, in premessa citato, richiamati gli impegni già assunti con il protocollo stipulato con le Consigliere di Parità il 20 marzo 2007, ai fini del presente protocollo si impegna inoltre a:

- garantire alle donne maltrattate che giungono al Centro sostegno e assistenza attraverso:
 - a. colloqui individuali di accoglienza e di sostegno psicologico e relazionale per l'uscita dalla violenza e per la risoluzione del disagio, che si fondano su un patto di rispetto e riservatezza;
 - b. avvio e gestione dei percorsi individuali di uscita dalla violenza con e senza ospitalità nelle *Case di accoglienza*;
 - c. avvio alla consulenza legale finalizzata all'informazione della donna circa gli aspetti giuridici della situazione che la coinvolge;
 - d. sostegno ed accompagnamento delle donne accolte nelle varie fasi della denuncia e nelle pratiche giuridico legali (avvocati, Forze dell'Ordine, Tribunale), anche in raccordo con l'Ordine degli Avvocati;
 - e. mediazione nel rapporto con la rete dei servizi del territorio e le sue risorse;
 - f. orientamento per la ricerca del lavoro e della casa;
 - g. eventuale ospitalità temporanea nelle *Case di accoglienza* per le donne sole e/o con bambini che corrono rischi per la propria incolumità a causa di violenza;



Prefettura di Parma

Ufficio Territoriale del Governo

- h. realizzazione di gruppi di auto-mutuo aiuto con facilitatrici per le donne in difficoltà;
- promuovere, sostenere e realizzare percorsi di formazione e di sensibilizzazione sul tema della violenza alle donne (in particolare la violenza domestica), insieme ad altri soggetti firmatari del protocollo, mirati alla preparazione degli operatori che nelle diverse agenzie del territorio vengono in contatto con donne e bambini vittime di violenza;
 - promuovere e realizzare attività di informazione e di sensibilizzazione, relative al fenomeno in questione, rivolte alla cittadinanza e all'opinione pubblica (seminari, convegni, interventi mirati, ecc.);
 - provvedere alla raccolta, all'elaborazione e alla diffusione dei dati in suo possesso relativi al fenomeno della violenza sulle donne in vista di attività di ricerca e di approfondimento della tematica;
 - promuovere e realizzare percorsi di formazione e orientamento rivolti agli studenti delle scuole medie superiori al fine di sensibilizzare i giovani e fornire loro strumenti critici di approccio al tema;
 - gestire la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati in suo possesso relativi al fenomeno della violenza sulle donne anche attraverso pubblicazioni e/o pubblici incontri.

Art. 13 – Procedure operative

Nel momento in cui uno dei soggetti aderenti al presente protocollo riceve la notizia di un episodio di violenza sessuale o di altro genere consumata ai danni di una donna, attiverà prontamente, in accordo con la donna, la rete di assistenza e di sostegno, al fine di predisporre tutte le azioni di competenza dei diversi soggetti firmatari secondo le seguenti modalità relative alle ipotesi di seguito indicate:

- ❖ se la notizia perviene sotto forma di denuncia alle Forze dell'Ordine, l'Ufficio ricevente provvederà a raccogliere la stessa nel rispetto delle indicazioni di cui all'allegato A. Nel contempo l'operatore ricevente provvederà ad informare istantaneamente il Funzionario o l'Ufficiale referente di cui all'art. 2 del presente protocollo. Quest'ultimo, subito dopo, in accordo con la donna, attiverà i necessari contatti con i referenti del servizio sanitario, dei servizi sociali del Comune interessato e, se richiesto dalla vittima, dell'Associazione firmataria per le azioni di assistenza psicologica e legale nonché per attivare percorsi di eventuale accoglienza, ove necessario, secondo i protocolli d'integrazione definiti nell'ambito delle reti distrettuali;



Prefettura di Parma

Ufficio Territoriale del Governo

- ❖ se la donna che ha subito violenza accede ad uno dei servizi sanitari ospedalieri, pronti soccorso e territoriali essa verrà assistita, nel rispetto delle indicazioni di cui all'allegato B, e saranno attivate:
 - a. procedura di denuncia all'AG nei casi di reati procedibili d'ufficio secondo quanto previsto dalla normativa; contestuale segnalazione al posto di polizia incardinato presso la locale struttura ospedaliera anche delle ulteriori ipotesi non connotate da procedibilità d'ufficio, al fine di costituire una banca dati che consenta di valutare congiuntamente le reiterate richieste di assistenza sanitaria;
 - b. procedure di avvio dei percorsi di assistenza e sostegno, in accordo con la donna, presso l'Associazione e i servizi territoriali di riferimento di cui al presente protocollo;
 - c. segnalazioni, per i casi previsti ed in accordo con la donna, ai servizi sociali di riferimento;
- ❖ se la notizia perviene al Centro Antiviolenza, firmatario del presente protocollo, che si occupa direttamente del sostegno e dell'assistenza specifica alla vittima, sarà cura dell'Associazione in questione valutare ed avviare un percorso adeguato e completo rispetto alle richieste della donna, coinvolgendo di conseguenza gli altri soggetti competenti ed, in particolare, i referenti delle Forze dell'Ordine.

Allo scopo di assicurare un costruttivo rapporto di interazione nonché per fornire migliori e più adeguati livelli di formazione e di qualificazione professionale dei soggetti direttamente impegnati nella delicata tematica verranno svolti periodici momenti di confronto per favorire lo scambio vicendevole di esperienze e di conoscenze.

Detti momenti saranno promossi secondo modalità organizzative che saranno di volta in volta concordate fra i firmatari del presente protocollo.

Art. 14 – Durata

Il presente Protocollo che le parti sottoscrivono, ciascuna per quanto di competenza, in relazione agli impegni espressamente indicati, avente carattere sperimentale avrà la durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data odierna e sarà tacitamente rinnovato a scadenza salvo diverse intese tra le parti.

Parma, 8 luglio 2009



Prefettura di Parma
Ufficio Territoriale del Governo

Prefettura	_____
Presidenza del Tribunale	_____
Procura della Repubblica	_____
Provincia	_____
Comune di Parma	_____
Questura	_____
Comando Provinciale dei Carabinieri	_____
Comando Provinciale della Guardia di Finanza	_____
Polizia Municipale del Comune di Parma	_____
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma	_____
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma	_____
Ufficio Scolastico Provinciale di Parma	_____
Ordine degli Avvocati di Parma	_____
Consigliere di Parità di Parma	_____
Centro Antiviolenza di Parma	_____



Prefettura di Parma

Ufficio Territoriale del Governo

ALLEGATO A.

Vademecum per la polizia giudiziaria

In caso di ricezione di denuncia – querela in ordine a maltrattamenti o altre forme di violenza subite dalla persona offesa, la Polizia giudiziaria provvederà a trasmettere la C.N.R., nel più breve tempo possibile, al fine di consentire all’A.G. la tempestiva adozione di provvedimenti rientranti nell’esclusiva competenza giudiziaria, ed altresì al fine di coordinare le scelte investigative e le iniziative a tutela della vittima.

Contestualmente – ove possibile, dopo un preliminare contatto con il magistrato procedente, o altrimenti, ex art. 55 c.p.p. – la polizia giudiziaria dovrà procedere alle attività d’indagine finalizzate ad accertare e ricostruire in modo dettagliato (date, luogo, modalità ecc.) i vari episodi di violenza, minacce, ingiurie, percosse, maltrattamenti ovvero le diverse condotte integranti la nuova fattispecie di *stalking*, posti in essere nel corso del tempo dall’indagato nei confronti della persona offesa; in particolare, procederà alle attività di seguito specificate:

- assunzione del contributo dichiarativo della denunciante. Sul punto si rappresenta la necessità di acquisire la narrazione dei fatti nel modo più approfondito possibile, enfatizzando quei particolari della condotta o quelle peculiari caratteristiche dei luoghi suscettibili di riscontro, e ciò soprattutto in relazione alla possibilità di acquisire reperti da analizzare in ambiti peritali o qualunque altro elemento idoneo a suffragare la narrazione della persona offesa. In tale prospettiva, va evidenziato quanto segue:
 - 1) una corretta ed esaustiva escussione della vittima richiede necessariamente la creazione di un *setting* che riduca il più possibile il disagio e il senso di vergogna della stessa. E’ pertanto del tutto sconsigliabile procedere a tale delicato atto istruttorio alla presenza di numerose persone la cui assistenza all’atto non corrisponde a valutazioni di necessità, ovvero in situazioni di confusione;
 - 2) evitare qualunque atteggiamento dissuasivo rispetto alla formalizzazione della denuncia-querela. Parallelamente, la (doverosa) sensibilità degli operatori non dovrà mai tradursi in suggestioni di alcun tipo, dovendosi assolutamente scongiurare il rischio che la persona offesa percepisca un interesse o una compiacenza dell’operatore rispetto a dichiarazioni accusatorie;
 - 3) ricostruire analiticamente i singoli episodi aggressivi, precisando la natura della violenza (fisica, psicologica, verbale, sessuale), ovvero le modalità di realizzazione della condotta di *stalking*, la loro frequenza, i mezzi utilizzati, il contesto nel quale sono stati posti in essere (pubblico,



Prefettura di Parma

Ufficio Territoriale del Governo

privato, alla presenza di terzi etc.); laddove si tratti di condotte ripetute nel tempo, chiedere alla vittima se ha sporto denuncia-querela, oppure, in caso negativo, chiedere e verbalizzare le ragioni di tale omessa reazione; verificare se in precedenza la vittima abbia fatto ricorso a cure mediche: in tal caso accertare se abbia correttamente riferito la causa delle lesioni ovvero se ne abbia attribuito la causazione a fatti accidentali;

- 4) laddove siano denunciate condotte di violenza ad opera di soggetti estranei all'ambito familiare o relazionale della vittima, ovviamente determinanti saranno le indicazioni concernenti la descrizione dell'aggressore o comunque tendenti alla sua identificazione;
- 5) ove si proceda per reati che consentono intercettazioni telefoniche, acquisire dalla denunciante tutte le indicazioni sulle utenze riferibili alla stessa ed al presunto aggressore; tali utenze potranno altresì essere utilizzate per l'acquisizione di tabulati telefonici;
- 6) pur non sussistendo la necessità, come per le vittime minorenni di abusi sessuali, di attivarsi sul fronte psicodiagnostico, è certamente necessario valutare la personalità della querelante, la coerenza e ragionevolezza delle dichiarazioni, il grado di interesse all'accusa etc.; laddove sia necessario od opportuno, la vittima potrà essere assistita in tali fasi da uno psichiatra o da uno psicologo. Tale ultima eventualità pare peraltro auspicabile anche alla luce della nuova fattispecie di *stalking*: come noto, infatti, la sussistenza di tale reato richiede in forma alternativa, la realizzazione di uno fra tre tipi di evento: il perdurante e grave stato di ansia o di paura nella vittima; il fondato timore per la propria incolumità o per quella di persone vicine; l'alterazione delle abitudini di vita. Mentre è ragionevole ipotizzare che le ultime due tipologie di evento possano essere oggetto di prova all'esito di una ordinaria attività inquirente, al contrario la prova della causazione di un "perdurante e grave stato di ansia o di paura" sembra richiedere apporti specialistici di natura diagnostica e prognostica;
- 7) nell'espletamento degli atti istruttori ed anche nel rappresentare le risultanze investigative per qualunque reato tra quelli in trattazione, è sempre importante valutare adeguatamente l'aspetto emozionale della vittima e il contesto relazionale tra quest'ultima e l'aggressore: per esempio, per quanto attiene alla sussistenza di elementi di coartazione che costituiscono elementi costitutivi della fattispecie di violenza sessuale, vi sono situazioni in cui è chiaramente percepibile la sopraffazione della vittima pur non sussistendo, nell'accezione tradizionale, i requisiti della violenza e della minaccia. In tali situazioni,



Prefettura di Parma

Ufficio Territoriale del Governo

occorre certamente scongiurare il rischio di cadere in un soggettivismo assoluto, destinato ad entrare in collisione con il principio di tassatività ed anche con quello della responsabilità per fatto proprio colpevole (art. 25 e 27 Cost); ma nello stesso tempo occorre evitare l'asservimento del diritto penale a modelli stereotipati, e verificare, attraverso un'analisi rigorosa del contesto relazionale, se vi sia stata una effettiva menomazione dell'autodeterminazione della vittima.

- attivazione sotto il profilo sanitario, al fine di documentare mediante referto le lesioni o altre malattie suscettibili di rilevazione medico-legale (anche di natura psico-emozionale: grave turbamento, attacchi di ansia etc.);
- assunzione dei contributi dichiarativi di altre persone che la denunciante indicherà o che comunque dovessero risultare come informate sui fatti (vicini di casa, conoscenti, datori di lavoro, colleghi di lavoro, familiari etc.). I minori dovranno essere escussi alla presenza di un neuropsichiatra infantile, psicologo dell'età evolutiva o assistente sociale appositamente nominato; si rammenta che ai congiunti dell'indagato è riconosciuta una facoltà di astensione che dovrà essere formalizzata;
- predisposizione di una scheda personale dell'indagato, con indicazione dei precedenti penali e di polizia, nonché delle segnalazioni e dei controlli compiuti nei riguardi dello stesso, anche per fatti estranei a quelli in trattazione. Verificare altresì se l'indagato abbia fatto ricorso a cure psichiatriche; in caso affermativo, acquisire la documentazione utile. E' infine assolutamente necessario verificare se l'indagato abbia la disponibilità di armi, anche per le ulteriori iniziative di cui all'art. 282 – *quater* del c.p.p., introdotto dall'art. 9 del D.L. 11/2009;
- acquisizione, direttamente dalla persona offesa, ovvero da chiunque la detenga in ogni luogo, dell'eventuale documentazione sanitaria relativa ai maltrattamenti oggetto di indagine e di quegli altri atti comunque ritenuti necessari per una più completa ricostruzione dei fatti per cui si procede (es. relazioni dei Servizi Sociali, c.d. Schede di accoglienza – colloquio dei Centri Antiviolenza, fascicoli fotografici relative alle lesioni subite dalla persona offesa);
- acquisizione e trasmissione delle eventuali annotazioni di servizio relative ad interventi effettuati presso l'abitazione dell'indagato in occasione di precedenti episodi di maltrattamenti;
- effettuazione di immediato sopralluogo nell'area pubblica o privata ove la persona offesa asserisce esservi stata consumazione del reato, con conseguente reperimento (se del caso con sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato) di tutto il materiale utile ai fini dell'accertamento del fatto e delle responsabilità;



Prefettura di Parma

Ufficio Territoriale del Governo

- comunicazione alla persona offesa dell'esistenza di strutture di protezione alle quali rivolgersi;

La polizia giudiziaria dovrà astenersi:

- dal porre in essere tentativi di conciliazione tra le parti, che potranno eventualmente essere esperiti dopo l'espletamento delle indagini, laddove gli esiti delle stesse consentano una rivalutazione dei fatti;
- dal procedere ad immediata compilazione del verbale di identificazione dell'indagato, ovviamente ove quest'ultimo non sia a conoscenza dell'esistenza del procedimento penale; ciò al fine di tutelare la segretezza investigativa. Si rammenta altresì che qualora il reo sia individuato e si tratti di straniero non identificato, si potrà procedere nelle forme previste dall'art.349 c.p.p. e si potrà altresì effettuare un prelievo coatto di materiale biologico previa comunicazione e autorizzazione del p.m.- art.349 comma 2 bis c.p.p.;

In caso di richiesta di intervento *in loco* da parte della vittima o di altri soggetti, l'operatore del 112-113 dovrà:

- acquisire i dati identificativi del soggetto chiamante, e tutte le informazioni essenziali sulle ragioni del contatto telefonico; in particolare, l'operatore dovrà accertare il luogo dal quale proviene la chiamata, l'utenza utilizzata, i fatti costituenti oggetto della segnalazione;
- allertare immediatamente la volante-gazzella più vicina;
- redigere immediatamente una relazione di servizio sulla chiamata ricevuta, precisandone i contenuti e riportando eventuali ulteriori elementi oggetto di percezione diretta (rumori, voci concitate, i pianti o grida etc.);
- ove possibile, allegare alla relazione di servizio la trascrizione della telefonata.

L'equipaggio intervenuto dovrà :

- porre attenzione, prima di accedere all'immobile ove si ipotizza la consumazione di illeciti, ai rumori, alle voci o alle grida percepibili dall'esterno: tali rilevazioni dovranno essere riportate nell'annotazione di PG che si provvederà a redigere;
- accertare direttamente e personalmente quali persone siano presenti nell'abitazione, senza affidarsi alle dichiarazioni rese dai soggetti che hanno accolto gli operatori; laddove si ipotizzi la consumazione di maltrattamenti in



Prefettura di Parma

Ufficio Territoriale del Governo

famiglia e il nucleo familiare comprenda persone di età minore, verificare la loro collocazione e le loro condizioni di salute. Ove i minori non siano presenti, verificare in quale luogo si trovino;

- all'interno dell'immobile, rilevare ed evidenziare con attenzione lo stato dei luoghi, avendo cura di documentare, in forma scritta ovvero (auspicabilmente) mediante rilievi video/fotografici, ogni elemento sintomatico di colluttazione o altre condotte aggressive o di danneggiamento;
- verificare le condizioni fisiche e psicologiche delle persone presenti; in particolare accertare se la persona offesa presenti segni di lesioni, se gli indumenti siano integri, se stia piangendo o manifesti in qualunque modo la propria paura nei confronti dell'aggressore (per esempio tremando, nascondendosi dietro il personale intervenuto, etc.). Tali circostanze dovranno ovviamente essere riportate nell'annotazione di PG che verrà successivamente redatta;
- verificare attentamente le condizioni del soggetto indicato quale responsabile dell'azione aggressiva: descrivere il suo atteggiamento e puntualizzare se sia accomodante o aggressivo, se sia lucido o in stato di ebbrezza, se consenta alle altre persone presenti di esprimersi liberamente; riportare le frasi da lui pronunciate avendo cura di precisare se abbiano un senso o siano espressione di una alterazione;
- raccogliere informalmente le prime dichiarazioni della p.o. e delle altre persone informate sui fatti (familiari e vicini di casa, ed anche il soggetto autore della richiesta di intervento. Una speciale attenzione va riservata ai congiunti della persona incolpata le cui eventuali dichiarazioni accusatorie potrebbero garantire una maggiore attendibilità) su quanto accaduto, accertando subito, ove si ipotizzino maltrattamenti, se trattasi di episodio isolato: laddove emergano elementi idonei a comprovare la reiterazione delle condotte aggressive, si potrà procedere all'arresto facoltativo in flagranza del responsabile, e dette dichiarazioni dovranno essere oggetto di tempestiva formalizzazione. Le dichiarazioni della persona offesa dovranno essere acquisite nel rispetto delle indicazioni sub A). Ove si trattasse di episodio di *stalking* ovvero di abusi sessuali, si procederà all'arresto facoltativo o obbligatorio in presenza dei presupposti previsti dal codice di rito;
- procedere al sequestro di tutto quanto ritenuto utile;
- adoperarsi perché siano refertate eventuali lesioni rilevate sulla p.o; acquisire (o assicurarsi che vengano acquisiti) i reperti di natura biologica, chimica e di qualunque altra natura, che dovranno essere adeguatamente conservati ed immediatamente posti a disposizione della magistratura inquirente, per gli avvisi



Prefettura di Parma

Ufficio Territoriale del Governo

di rito e per la successiva effettuazione di accertamenti tecnici;

- ove sussista il rischio concreto di una reiterazione dei comportamenti aggressivi, e non si sia proceduto all'esecuzione di misure coercitive nei confronti del soggetto responsabile, proporre soluzioni tutelanti alla p.o. maggiorenne, e fornire alla vittima i recapiti del centro antiviolenza; valutare, nel caso di p.o. minorenni, l'adozione di eventuali provvedimenti ex art. 403 c.c.;
- acquisire dalla p.o. tutta la documentazione sanitaria e fotografica relativa a precedenti lesioni e ricoveri, anche quando in tali occasioni la p.o. abbia dichiarato di essersi fatta male accidentalmente;
- acquisire eventuali precedenti denunce-querelle presentate dalla p.o.;
- trasmettere la CNR così redatta entro le 24 ore (se vi è arresto) o comunque nel più breve tempo possibile.



Prefettura di Parma

Ufficio Territoriale del Governo

ALLEGATO B.

Vademecum per gli operatori sanitari

Nella trattazione dei reati oggetto del presente protocollo, un ruolo di assoluta importanza va attribuito alla visita della persona offesa, il cui contenuto informativo va ben oltre la redazione del referto attestante eventuali obiettività riscontrate. Poiché infatti il percorso terapeutico necessariamente si interseca con quello processuale penale, nell'esercizio della professione sanitaria è necessario attenersi a talune regole, il cui rispetto condiziona l'efficacia della tutela penale. In particolare:

- laddove la prestazione sanitaria sia richiesta in occasione di riferiti abusi sessuali, o comunque più in generale, in relazione a traumatismi non accidentali (maltrattamenti, lesioni etc.), è assolutamente opportuno che la visita venga effettuata nel modo più completo possibile, rilevando ogni minima traccia, documentando quanto riscontrato con accurate riprese fotografiche, formulando giudizi di natura diagnostica e prognostica;
- è estremamente utile, già nella prima fase investigativa, verificare la compatibilità tra le obiettività riscontrate e le dichiarazioni rese dalla vittima in ordine alla genesi e alla collocazione temporale delle stesse;
- nel caso in cui si ipotizzi la consumazione di reati sessuali, si dovrà procedere ad accertamenti in ordine alla sussistenza di patologie a trasmissione sessuale;
- ove ne sussistano i presupposti, si provvederà all'acquisizione di reperti da sottoporre separatamente ad accertamenti biologici, chimici e di altro genere; tali reperti dovranno essere adeguatamente custoditi, e tale acquisizione dovrà immediatamente essere rappresentata all'AG ovvero alla Polizia Giudiziaria, per gli adempimenti previsti dalla disciplina processuale;
- una speciale attenzione dovrà essere assicurata alla raccolta anamnestica: molto spesso infatti, la prima narrazione della vittima in ordine al reato subito viene effettuata dinanzi al medico che procede alla visita. In tale contesto, è del tutto opportuno che il referto descriva non solo le obiettività fisiche, ma anche la condizione psicologica della persona offesa;
- il referto dovrà riportare una descrizione quanto più possibile dettagliata e precisa delle dichiarazioni rese dalla vittima in ordine alle modalità dell'aggressione e al numero di aggressori: se è vero infatti per un verso che una compiuta narrazione del fatto rientra principalmente nelle attribuzioni degli organi inquirenti (magistratura e polizia giudiziaria), è altrettanto vero che una descrizione sciatta e imprecisa delle dichiarazioni della vittima nel referto attestante la sussistenza di lesioni sarà certamente oggetto di strumentalizzazione



Prefettura di Parma

Ufficio Territoriale del Governo

in sede giudiziaria da parte di coloro che saranno chiamati a rispondere del fatto di reato;

- ove le condizioni psicologiche della vittima siano di evidente vulnerabilità, sarà opportuno chiedere l'assistenza di uno psicologo all'effettuazione della visita medica: la "gestione" della vittima di violenza, specie se di natura sessuale, costituisce infatti un problema complesso, da affrontare attraverso competenze interdisciplinari. Tale assistenza è peraltro irrinunciabile laddove la vittima dell'abuso sia persona di età minore;
- il personale sanitario avrà cura di verificare, tramite le banche dati, eventuali precedenti richieste di assistenza da parte della stessa persona offesa per fatti analoghi; a tal fine, provvederà a trasmettere al posto di polizia della locale struttura ospedaliera la segnalazione dell'intervento e relativa documentazione;
- il personale sanitario provvederà ad informare la vittima in ordine agli strumenti di tutela, come da indicazioni di cui agli artt. 10 e 12 del presente protocollo.



Prefettura di Parma

Ufficio Territoriale del Governo

ALLEGATO C.

Vademecum per gli operatori scolastici

Tutti gli operatori scolastici rivestono qualifiche pubblicistiche ex artt. 357, 358 c.p., e pertanto sono obbligati a procedere a segnalare all'AG i reati procedibili d'ufficio appresi nell'esercizio delle loro funzioni, incorrendo in caso di inosservanza dell'obbligo, nella consumazione del reato di cui agli artt. 361, 362 c.p.

L'obbligo di denuncia non è soggetto a delibazioni preventive in ordine alla sua fondatezza.

Tale obbligo non è limitato ai soli casi in cui persona offesa sia la persona che frequenta l'istituto scolastico, ma riguarda ogni reato appreso nell'esercizio delle funzioni, indipendentemente dalla identità o collocazione della vittima.

L'operatore scolastico che apprenda, nello svolgimento delle funzioni, la possibile consumazione di fatti di rilievo penale caratterizzati da procedibilità d'ufficio (ad esempio, maltrattamenti in famiglia, talune ipotesi di violenza sessuale), provvederà a darne comunicazione all'AG, ovvero ad altri organi che ad essa abbiano l'obbligo di riferire (forze dell'ordine, servizi sociali etc.). Redigerà a tal fine una relazione nella quale saranno riportate le circostanze che hanno comportato l'emersione dell'illecito; tali elementi saranno descritti in modo oggettivo, evitando giudizi di valore o affrettate quanto inopportune conclusioni.

Anche in presenza di reati procedibili a querela di parte (ad esempio, in caso di *stalking*, ovvero di lesioni con prognosi verosimilmente inferiore a gg. 20), l'operatore scolastico assumerà ogni iniziativa idonea a consentire l'attivazione della tutela della vittima. Si rappresenta che, laddove sussista un pericolo di pregiudizio per la persona che frequenta l'istituto scolastico derivante dalla possibile consumazione di reati in suo danno, l'inerzia degli insegnanti che abbiano percepito tale condizione di rischio può integrare la fattispecie di cui all'art. 328 c.p.

Tali segnalazioni potranno essere effettuate:

- al responsabile del servizio sociale competente;
- agli organi di polizia giudiziaria;
- alla Procura della Repubblica.

L'operatore scolastico dovrà:

- evitare di informare la famiglia di appartenenza dello studente in ordine all'avvenuta segnalazione;



Prefettura di Parma

Ufficio Territoriale del Governo

- evitare di informare la persona a carico della quale si ipotizza la consumazione di illeciti penali;
- evitare qualunque indagine conoscitiva in ordine alla veridicità dei fatti.